



COMUNE DI GENOVA

Condizioni di ineleggibilità alle cariche di consigliere comunale, provinciale, circoscrizionale (municipale), sindaco, presidente di provincia, presidente di municipi (estese agli assessori comunali art 47 tuel e municipali art 64 Statuto)

Art 60 tuel

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale (1) :

1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori (2) ;

salvo comma 3: cessazione dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature

**- Capo della polizia,
- i vicecapi della polizia,
- gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno,**

Cassazione civile sez. I, 26/11/2010, n.24021

Eleggibili marescialli

In tema di elettorato passivo, la causa di ineleggibilità a sindaco, presidente di provincia, consigliere comunale o provinciale, prevista dall'art. 60 comma 1 n. 2 d.lg. n. 267 del 2000 per i funzionari di p.s., riguarda soltanto gli ufficiali di grado superiore delle forze armate e i funzionari (dirigenti o no) di polizia, cioè una categoria di fascia elevata, contraddistinta dal titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, non estensibile ai sottoufficiali subordinati (nella specie, maresciallo capo).

Pareri Ministero Interno Territorio e autonomie locali

Eleggibile l'ispettore superiore della Polizia di Stato

24 Febbraio 2015

NON E' RAVVISABILE LA PROSPETTATA INELEGGIBILITA' IN QUALTO GLI ISPETTORI SUPERIORI DELLA POLIZIA DI STATO NON SONO QUALIFICABILI COME FUNZIONARI.

Eleggibile l'agente di polizia provinciale

25 Novembre 2014

GLI AGENTI DI POLIZIA PROVINCIALE NON SONO FUNZIONARI DI PUBBLICA SICUREZZA E PERTANTO NON SI RAVVISA LA



Comune di Genova | Segreteria Generale |
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 G
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 557258
Email uffsegretariogen@comune.genova.it |





COMUNE DI GENOVA

	PROSPETTATA SITUAZIONE DI INELEGGIBILITA'. Eleggibile l'agente di polizia di Stato 25 Settembre 2014 ATTESO CHE GLI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO NON SONO FUNZIONARI NON E' RAVVISABILE LA PROSPETTATA SITUAZIONE DI INELEGGIBILITA'. I SOGGETTI GRAVATI DALLA PREVISIONE DI INELEGGIBILITA' APPARTENGONO AL RANGO DEGLI UFFICIALI DI GRADO SUPERIORE DELLE FORZE ARMATE E DEI FUNZIONARI DIRIGENTI E NO DI P.S. CATEGORIA DI FASCIA ELEVATA CUI NON PUO' ESSERE ASSIMILATO UN SOTTUFFICIALE SUBORDINATO. - i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori Eleggibili dirigenti scolastici Cassazione civile sez. I, 18/12/2023, n.35304 Per i dirigenti scolastici, le cui attribuzioni nel complesso non eccedono l'ambito dell'organizzazione e dell'attività del singolo istituto scolastico, non opera la causa d'ineleggibilità a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale prevista dall'art. 2, comma 1, n. 1, l. 23 aprile 1981 n. 154.
2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza; Salvo comma 3: cessazione dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature	- i Commissari di Governo, - i prefetti della Repubblica, - i viceprefetti - i funzionari di pubblica sicurezza; Cassazione civile sez. I, 04/10/2024, n.26094 Eleggibili commissari straordinari Chi ricopre l'incarico di commissario straordinario per la ricostruzione (nella



COMUNE DI GENOVA

	specie, in relazione al crollo di un viadotto autostradale a Genova) non è ineleggibile alla carica di sindaco nel territorio in cui svolge le funzioni concernenti tale incarico. Cassazione civile sez. I, 20/10/2008, n.25453 Eleggibili commissari straordinari protezione civile
[3] nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;] (Numero abrogato dall'articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.) Art. 1487 codice militare 1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato. 2. La causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. 3. Si applica, per quanto non previsto, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con lo stato di militare.	- gli ufficiali generali, - gli ammiragli - gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato. Salvo il caso di: dimissioni trasferimento revoca dell'incarico o del comando collocamento in aspettativa non retribuita NON OLTRE IL GIORNO FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE (TRA IL 30° E IL 29° GIORNO ANTECEDENTE LA DATA DELLE ELEZIONI)
4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci; salvo comma 3: cessazione dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature	- gli ecclesiastici - i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime - coloro che ne fanno ordinariamente le veci Cura di anime: coloro che hanno ricevuto il Sacramento dell'ordine Cassazione civile sez. I, 14/04/1997, n.3193 Nella religione cattolica, coloro che abbiano ricevuto il sacramento dell'Ordine. A tali fini, deve ritenersi che essa qualità (la quale si riferisce alla funzione esercitata di



Comune di Genova | Segreteria Generale |
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 G
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 557258
Email uffsegretariogen@comune.genova.it |





COMUNE DI GENOVA

	amministrare il culto, e che, con riferimento alla Chiesa cattolica, designa i fedeli che, avendo ricevuto il sacramento "dell'ordine", adempiono alle funzioni di "insegnare, santificare e governare" i fedeli) venga in considerazione, proprio in relazione al concreto esercizio (o alla possibilità di esercizio) di tale specifica funzione, quale requisito ostativo alla elezione alla carica di sindaco;
5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici; salvo comma 3: cessazione dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature	es: componenti degli abrogati comitati regionali di controllo
6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace; salvo comma 3: cessazione dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature	i magistrati - addetti alle corti di appello, - ai tribunali, - ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace ineleggibili anche i magistrati onorari Cassazione civile sez. I, 14/02/2003, n.2195
7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli; salvo comma 3: cessazione dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature	dipendenti dell'Ente Cassazione civile sez. I, 11/03/2005, n.5449 Sono eleggibili i lavoratori interinali Parere Ministero Interno 12 Maggio 2011 e 28 Aprile 2011 Sono eleggibili i lavoratori socialmente utili Cassazione civile sez. I, 20/12/2021, n.40876 Aspettativa anche ai lavoratori a termine



COMUNE DI GENOVA

8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

comma 2. Le cause di ineleggibilità di cui al n. 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate **almeno centottanta giorni prima** della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate **siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento**. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei **sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.**

- **il direttore generale,**
- **il direttore amministrativo**
- **il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;**

Sono eleggibili i direttori sanitari delle singole strutture ospedaliere

Sono eleggibili i dirigenti medici

Corte Costituzionale, 06/02/2009, n.27

Eleggibili direttori strutture convenzionate

È costituzionalmente illegittimo l'art. 60, comma 1 n. 9, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture

convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.

Premesso che il diritto di elettorato passivo può essere compresso solo in vista di esigenze costituzionalmente rilevanti, che l'eleggibilità è la regola, mentre l'ineleggibilità è l'eccezione, e che la previsione di cause di ineleggibilità, per essere conforme all'art. 51 cost., deve rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità, la disposizione censurata viola sia il canone della ragionevolezza che quello della proporzionalità, in quanto, **intervenendo a seguito di una evoluzione normativa che ha portato il venir meno della causa di ineleggibilità per i dirigenti degli ospedali non costituiti in aziende, dispone la ineleggibilità dei dirigenti delle strutture convenzionate, e in particolare l'ineleggibilità del direttore sanitario delle strutture convenzionate, pur se tale figura è assimilabile, per contesto e funzioni, a quella del dirigente medico dei presidi sanitari pubblici, in tal modo operando una differenziazione in ordine alla**



Comune di Genova | Segreteria Generale |
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 G
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 557258
Email uffsegretariogen@comune.genova.it |





COMUNE DI GENOVA

possibilità di accedere alle cariche elettive negli enti locali e producendo una disparità di trattamento nella materia dell'elettorato passivo (sent. n. 220 e 306 del 2003, 25 del 2008).

Corte Costituzionale, 24/06/2003, n.220

Eleggibile il dirigente medico

Sono infondate, in riferimento agli art. 3, 76, 77 e 97 cost., le q.l.c. dell'art. 274 comma 1 lett. l) d.l.g. 18 agosto 2000 n. 267, nella parte in cui, abrogando la l. 23 aprile 1981 n. 154 (salve le sole disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali), ha fatto venir meno la causa di incompatibilità già prevista dall'art. 8 n. 2 della medesima l. n. 154 del 1981 fra la carica di sindaco del Comune il cui territorio coincide con quello dell'unità sanitaria locale, o di sindaco di Comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti che concorre a costituire l'unità sanitaria locale, e la qualità di dipendente dell'unità sanitaria locale medesima (nella specie, primario di divisione del locale ospedale) o di professionista con essa convenzionato. A seguito della trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende sanitarie locali e del mutamento della configurazione giuridica di queste, non più strutture operative dei comuni, ma aziende dipendenti dalla regione, strumentali per l'erogazione dei servizi sanitari di competenza regionale, la scelta del legislatore delegato di abrogare l'art. 8 l. n. 154 del 1981 senza riprodurne il contenuto nel testo unico, e quindi di far venir meno la suindicata causa di incompatibilità, limitandosi invece a riprodurre le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal d.l.g. n. 502 del 1992 per le nuove cariche delle Usl, non può ritenersi eccedere l'ambito del compito di coordinamento conferito con la legge di delegazione, giacché il coordinamento non solo formale della legislazione comporta anche la eliminazione



Comune di Genova | Segreteria Generale |
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 G
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 557258
Email uffsegretariogen@comune.genova.it |





COMUNE DI GENOVA

	dai testi legislativi di norme la cui "ratio" originaria non trovi più rispondenza nell'ordinamento. Nè la disposizione censurata contrasta con i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione, in quanto il sanitario ha essenzialmente compiti di direzione tecnica di servizi e non di gestione dell'azienda, sicché non si trova istituzionalmente in una posizione di interferenza o conflitto potenziale con le funzioni di sindaco del Comune, mentre del tutto impropria deve ritenersi la comparazione prospettata tra la posizione dei dipendenti dell'azienda Usl e quella del direttore generale e dei direttori amministrativo e sanitario della medesima azienda, in considerazione della diversità di funzioni loro proprie.
9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate (4) ; comma 4. Le strutture convenzionate, di cui al n. 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. salvo comma 3: cessazione dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature	-i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con asl Sono eleggibili i direttori sanitari delle strutture convenzionate La Corte Costituzionale, con sentenza 6 febbraio 2009 (in Gazz. Uff., 11 febbraio 2009, n. 6) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate. Ineleggibilità solo per le cariche comunali e circoscrizionali non per le cariche provinciali.



COMUNE DI GENOVA

9. Le cause di ineleggibilità previste dal n. 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.	
10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia (Numero modificato dall' articolo 14-decies, comma 1, lettera a), del D.L. 30 giugno 2005 n. 115 , convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168 .); salvo comma 3: cessazione dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature	legali rappresentanti dirigenti società per azioni partecipate dal Comune per + 50% sono ineleggibili i componenti di cda di società partecipate dal comune + 50% Cassazione civile sez. un., 25/11/2003, n.17981 L'appartenenza al consiglio di amministrazione di una società per azioni con capitale maggioritario di un comune (o di una provincia) configura la causa d'ineleggibilità alla carica di sindaco del medesimo ente locale (o di presidente della provincia), di cui all'art. 60, comma 1, n. 10, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 (che riproduce il testo già contemplato - per i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali - dall'art. 2, comma 1, numero 10, l. 23 aprile 1981 n. 154), perché la nozione di "dirigente" recepita nella menzionata norma non è da intendere nel senso proprio dell'art. 2095 c.c., come indicativa di una particolare categoria di prestatori di lavoro subordinato, ma deve essere letta nel contesto normativo in cui è inserita, cioè con specifico riguardo alla disciplina giuridica delle società per azioni, e quindi come riferimento alla posizione di quanti concorrono - come coloro che compongono il consiglio di amministrazione di una società per azioni - all'elaborazione delle scelte gestorie e di politica economica della società stessa. Le norme statutarie della società non possono derogare alle norme su ineleggibilità e incompatibilità e vanno disapplicate



COMUNE DI GENOVA

	Tribunale Trani, 22/05/2002 Sussiste incompatibilità (rectius ineleggibilità) tra la carica di consigliere comunale e quella di presidente di una società per azioni con capitale maggioritario del comune allorché tale seconda carica non sia stata conferita sulla base di una norma contenuta in una fonte normativa di carattere pubblico (come ad esempio lo è la legge o il regolamento, mentre non lo è lo statuto di una società mista); conseguenzialmente al giudice compete pronunciare automaticamente la decadenza della carica di consigliere comunale, una volta accertata la incompatibilità.
11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia; salvo comma 3: cessazione dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature	- gli amministratori - i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia potere di ingerenza del Comune Tribunale Lamezia Terme, 15/10/2009 L'ineleggibilità a consigliere comunale dell'amministratore o dipendente con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituti, aziende o consorzi dipendenti dal Comune, richiede che il soggetto o l'organo dipendente abbia funzioni proprie anche del Comune, e che questi presenti un potere di ingerenza (interno) o di vigilanza (esterno) tali da rendere il soggetto o l'organo mero strumento delle determinazioni dell'ente sovraordinato comunale, ovvero, da influenzarne il processo formativo della volontà. Comprese le società consortili Cassazione civile sez. I, 02/02/2016, n.1949



COMUNE DI GENOVA

In tema di elettorato passivo, ai fini dell'ineleggibilità a sindaco prevista dall'art. 60, comma 1, n. 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il d.lgs. n. 267 del 2000, è irrilevante che si tratti di una società consortile e non di un consorzio, essendo, invece, decisivo che esista un rapporto di dipendenza tra l'ente stesso ed il comune, da verificare caso per caso in ragione dell'ampiezza e della portata del controllo sulla gestione del primo spettante a quest'ultimo.

Ineleggibile presidente cda casa di riposo dipendente dal Comune

Cassazione civile sez. I, 21/11/2013, n.26123 nella specie, la Corte ha dichiarato l'ineleggibilità del presidente del consiglio di amministrazione di una casa di riposo dipendente dal Comune

Ineleggibile il liquidatore

Cassazione civile sez. I, 14/12/2011, n.26946
In materia di elettorato passivo, costituisce causa di ineleggibilità alla carica di sindaco (come nella specie) ovvero presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, a norma dell'art. 60, comma 1, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, il ricoprire l'incarico di liquidatore di un consorzio, quale azienda dipendente dal comune, essendo detto liquidatore amministratore di tale consorzio, nel quale raggiunge il fine della liquidazione esercitando poteri tipici ed esclusivi dell'amministratore, pur se più limitati rispetto a quelli dell'amministratore in senso stretto.

Eleggibile l'impiegato di un istituto di credito vigilato

Tribunale Como, 10/11/2004

Il rivestire il ruolo di impiegato di un istituto di credito ove l'ente pubblico svolge attività di



Comune di Genova | Segreteria Generale |
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 G
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 557258
Email uffsegretariogen@comune.genova.it |





COMUNE DI GENOVA

	vigilanza, non comporta l'ineleggibilità alla carica di consigliere comunale, posto che le mansioni esercitate non si esplicano in poteri di coordinamento e né tantomeno possano incidere sulle iniziative gestionali dell'ente.
12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione (6) salvo comma 3: cessazione dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature	Amministratori in carica non sono eleggibili se si candidano nello stesso ruolo in altro Ente: - i sindaci non sono eleggibili a sindaco in altro comune - i presidenti di provincia non sono eleggibili a presidente di provincia in altra provincia - i consiglieri metropolitani non sono eleggibili a consigliere metropolitano in altra città metropolitana - i consiglieri comunali non sono eleggibili a consigliere comunale in altro comune - i consiglieri provinciali non sono eleggibili a consigliere provinciale in altra provincia - i consiglieri circoscrizionali (municipali) non sono eleggibili in altra circoscrizione (municipio) - i presidenti del municipio (equiparabili ai consiglieri circoscrizionali) non sono eleggibili a presidente di altro municipio il sindaco in carica in un comune che intenda candidarsi a sindaco in altro comune, è eleggibile in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi, e pertanto non deve dimettersi entro la data di presentazione delle candidature
Comma 3 Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), [3),] 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita	Ineleggibilità viene meno per cessazione dalle funzioni non oltre il giorno fissato per le elezioni per: dimissioni trasferimento revoca dell'incarico revoca del comando



COMUNE DI GENOVA

non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi.

collocamento in aspettativa non retribuita
1)

- **Capo della polizia,**
- **i vice capi della polizia,**
- **gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno,**
- **i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori**

2)

- **i Commissari di Governo,**
- **i prefetti della Repubblica,**
- **i vice prefetti**
- **i funzionari di pubblica sicurezza;**

4)

- **gli ecclesiastici**
- **i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime**
- **coloro che ne fanno ordinariamente le veci**

5)

i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6)

i magistrati

- **addetti alle corti di appello,**
- **ai tribunali,**
- **ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace**

7)

dipendenti dell'Ente

9)

- **i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con asl**

10)

**legali rappresentanti
dirigenti**



COMUNE DI GENOVA

	società per azioni partecipate dal Comune per + 50% 11) - gli amministratori - i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione
5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.	I provvedimenti di concessione dell'aspettativa non retribuita, di revoca del comando, di eventuale presa d'atto delle dimissioni devono essere assunti entro 5 giorni dalla richiesta. In mancanza di provvedimento espresso, le dimissioni o l'aspettativa hanno effetto dopo 5 giorni dalla richiesta
6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.	
7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'art. 81.	Aspettativa anche in deroga e per tutta la durata del mandato
8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.	Va disapplicato il comma 8 dell'art. 60 per contrasto con la normativa europea. Cassazione civile sez. I, 20/12/2021, n.40876 In tema di cause d'ineleggibilità riguardanti le elezioni comunali, in relazione ai lavoratori a tempo determinato che svolgono un lavoro identico o simile a quello dei lavoratori a tempo indeterminato, deve essere disapplicato, l' art. 60, comma 8, TUEL che esclude in modo assoluto il collocamento in aspettativa dei dipendenti assunti a



COMUNE DI GENOVA

	tempo determinato per la durata dell'esercizio del mandato elettorale, per contrasto con la clausola 4.1 dell'accordo quadro CES (Confederazione delle industrie della Comunità Europea), UNICE (Unione delle confederazioni delle Industrie della Comunità Europea) e CEEP (Centro europeo dell' impresa a partecipazione pubblica), allegato alla direttiva 1999/70/CEE tesa a garantire parità di trattamento e non discriminazione tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato. (Nella fattispecie è stata cassata la pronuncia di merito che aveva rinvenuto la causa d'ineleggibilità nel vincitore di elezioni comunali il quale aveva stipulato con l'ente territoriale un contratto di lavoro a tempo determinato ripetutamente prorogato, escludendo illegittimamente che potesse usufruire dell'aspettativa prevista dal c.3 dell'art. 60 TUEL).
--	--



Comune di Genova | Segreteria Generale |
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 G
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 557258
Email uffsegretariogen@comune.genova.it |

